



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/9 DEL 27.9.2005

Oggetto: Disciplina per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 integrato e modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa la Giunta regionale che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2005 ha introdotto nell'ordinamento nazionale la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) sostituendo in tal modo la vecchia figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), incidendo sensibilmente in tal modo sull'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività agricola.

Sulla base delle norme previgenti era riconosciuto imprenditore a titolo principale colui che dedicava all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavava dalla attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro .

L'assessore richiama, quindi, all'attenzione della Giunta Regionale l'esigenza di dover dare attuazione al decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, che introduce "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38", così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005 recante "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della agricoltura e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38".

Un primo passo per il recepimento di detta nuova normativa è stato compiuto con la deliberazione della Giunta regionale n. 24/22 del 27 maggio 2004 con la quale si è esclusivamente provveduto a trasferire il concetto di imprenditore agricolo a titolo principale nella nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale e a salvaguardare le posizioni in graduatoria di coloro che hanno partecipato, con la qualifica di IATP, a bandi o avvisi pubblici emessi precedentemente alla introduzione nella normativa nazionale della nuova figura dello IAP, per l'ottenimento di provvidenze anche di derivazione comunitaria.



Il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale riveste notevole importanza per gli operatori del settore; infatti il comma 4 dell'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004 modificato dal d.lgs. n. 101/2005, prevede che allo IAP, iscritto all'Inps, siano riconosciute ed estese le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta (per esempio, imposta di registro e ipotecaria in misura fissa anziché in proporzione al valore del terreno acquistato) stabilite dalla normativa vigente in favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Il decreto legislativo n. 99 del 2004 così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2005 ha attribuito alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di tempo, di reddito e di professionalità necessari per l'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

A tal fine si propone di adottare i seguenti criteri.

1. Con riferimento al requisito del tempo dedicato alle attività agricole si allega alla presente deliberazione la "Tabella regionale del fabbisogno di impiego di manodopera" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Con questa tabella, elaborata sulla base delle esperienze e degli studi dei tecnici regionali in assenza di dati oggettivi provenienti da enti o istituti di ricerca nazionale, sono determinate le ore di lavoro necessarie per coltura, allevamenti e attività connesse alle precedenti, richieste dal piano colturale dell'azienda in cui il richiedente svolge attività agricola. Il requisito, secondo quanto previsto dalle norme nazionali citate, deve intendersi posseduto se si verifica che il fabbisogno di manodopera necessario non è inferiore al cinquanta per cento (ridotto al 25% per l'imprenditore che opera in zona svantaggiata) del monte ore annuo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i lavoratori agricoli a tempo pieno (39 ore settimanali per 48 settimane pari a 1872 ore annue, arrotondate a 1900)

Questa tabella troverà applicazione in tutti i casi in cui sarà necessario accertare il requisito del tempo dedicato alle attività agricole ai fini della concessione di agevolazioni di qualsiasi natura.

In caso di variazioni sostanziali ed oggettive dei processi produttivi, anche in virtù di applicazioni di nuove tecnologie, con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale si provvederà ad apportare le necessarie modificazioni e integrazioni della stessa tabella.

2. Relativamente al calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola si considera l'imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al lordo dei contributi pubblici eventualmente erogati (comunitari, statali e regionali) aumentato da quelle voci di reddito che pur non assoggettate a IRAP sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice



civile, nonché dai redditi derivanti dalla qualità di socio di società agricole. Il verificarsi di specifiche condizioni, ad esempio, ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, nuovi impianti di colture frutticole e forestali per le quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'avvio della coltura, può fornire un dato IRAP non veritiero. Pertanto su richiesta motivata dell'interessato, ed a seguito di opportune verifiche, gli uffici istruttori, dovranno tener conto di tali specifici elementi discostandosi conseguentemente dall'applicazione della regola generale. I soggetti esclusi dalla applicazione dell'IRAP per disposizione di legge saranno invece assoggettati al calcolo del reddito attraverso la metodologia dei Redditi lordi standard, secondo le tabelle predisposte dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria.

Relativamente al reddito globale da lavoro si considera la somma dei redditi da lavoro, di impresa e diversi indicati nel modello Unico della dichiarazione dei redditi, ad eccezione dei redditi appositamente esclusi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, così come modificato dal d.lgs. 101/2005.

3. Con riferimento al requisito della professionalità, per ragioni di omogeneità, si propone di adottare i criteri previsti nei bandi relativi alla misura 4.21 "Insediamento dei giovani agricoltori" del P.O.R. Sardegna 2000/2006, ossia:

- possesso di titolo di studio attinente al settore agrario o veterinario, quali diplomi di laurea, diplomi di scuola media superiore o di istituto professionale a carattere agrario;
- esercizio di attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica;
- possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno di 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie statali o regionali.

Si propone altresì:

a) di prevedere che, con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura, successivamente all'approvazione della presente deliberazione, sarà approvata la modulistica da utilizzare per la richiesta di riconoscimento.



- b) di prevedere che le domande di riconoscimento siano inviate al Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura competente per territorio che provvederà alla concessione della qualifica di IAP. I richiedenti che non sono in possesso di uno o più requisiti al momento della presentazione della richiesta accedono ugualmente al riconoscimento ai sensi del comma 5-ter dell'art. 1 del d.lgs. 99/2004, così come modificato dal d.lgs. 101/2005, ma nel termine di due anni devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il termine di due anni può essere prorogato di altri due anni dal Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura competente per territorio in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture dell'azienda agricola o il verificarsi di eventi particolari documentabili (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche, calamità in genere). Se alla scadenza dei due anni, o dei quattro anni per l'eventuale proroga, le condizioni oggetto di impegno non sono state rispettate, il richiedente decadrà dalla qualifica con effetto dalla data di riconoscimento della stessa.
- c) di prevedere che i richiedenti dovranno impegnarsi a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate per il riconoscimento con l'obbligo di segnalare al Servizio Ripartimentale che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche successive di detti requisiti. I Servizi Ripartimentali sono tenuti a procedere ai controlli previsti dal D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza, su un campione di almeno il 5 % in ragione d'anno.

Ciò premesso, l'Assessore, sulla base di quanto rappresentato, propone all'approvazione della Giunta regionale la disciplina per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP).

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle premesse per la disciplina di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del d.lgs. 99/2004, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2005;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/9
DEL 27.9.2005

- di approvare le procedure di cui alle lettere a), b) e c) delle premesse per la disciplina di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ai sensi del d.lgs. 99/2004, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2005;
- di approvare l'allegato n. 1 "Tabella regionale del fabbisogno di impiego di manodopera" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru